

COMUNE DI PIACENZA

Regolamento per l'assegnazione temporanea di alloggi in disponibilita' al Comune di Piacenza per particolari situazioni di grave disagio socio/abitativo

**Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.152 del 6
giugno 2006**

COMUNE DI PIACENZA
Settore Servizi Sociali e Abitativi

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI IN
DISPONIBILITÀ AL COMUNE DI PIACENZA PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI
GRAVE DISAGIO SOCIO/ABITATIVO.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, unico strumento di assegnazione di alloggi di proprietà o a qualunque titolo in disponibilità del Comune, anche in base a specifiche convenzioni con altri Enti pubblici e/o soggetti privati, comunque non assoggettati alle norme di ERP, fatte salve altre disposizioni previste da norme o atti relativi a centri di accoglienza o alloggi sociali protetti, è finalizzato all'individuazione dei criteri e modalità per l'assegnazione di detti alloggi a favore di nuclei familiari, residenti nel Comune di Piacenza, in condizione di grave disagio socio/abitativo derivante dalla combinazione di una o più delle seguenti condizioni oggettive:

disagio sociale, ivi compresi livelli di impegno e cura nei confronti di persone anziane, inabili e/o affette da gravi patologie;

disagio abitativo, riferito ad inidoneità, affollamento, degrado dell'alloggio, a coabitazioni dovute a stato di necessità, rilascio dell'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto intimato con sentenza esecutiva o assimilabile;

disagio economico valutato in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.

2. Le assegnazioni dirette negli alloggi vengono predisposte per tutelare situazioni di grave e documentato disagio socio/abitativo dei nuclei familiari che non rientrano nei benefici della normativa E.R.P. o che, pur rientrandovi, non possono attendere i tempi di una assegnazione in base all'ordine della graduatoria.

Art. 2

Condizioni di ammissibilità

1. Gli alloggi di cui al presente Regolamento vengono destinati a favore di persone con residenza nel Comune di Piacenza e non titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione in altri alloggi ubicati sul territorio nazionale, che si trovano in una o più delle sottoindicate situazioni oggettive.

a) SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE per soggetti seguiti o segnalati dai Servizi Sociali per i quali viene presentata dai Servizi stessi debita relazione di conferma dell'emergenza sociale se rientranti in una delle seguenti tipologie:

- 1) Nuclei composti da adulto solo con minore/i a carico o da persona vittima di maltrattamenti o violenze all'interno della famiglia comprovate da formale denuncia-querela e/o da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- 2) Nuclei di anziani con autonomia compromessa debitamente certificata dai Servizi competenti;
- 3) Nuclei familiari anche con minori in situazioni di indigenza e con condizione sanitaria problematica;
- 4) Nuclei con una o più persone disabili da certificare dai Servizi competenti;

- 5) Adulti con disagio psico-sociale e/o con difficoltà relazionali e assenza o inadeguatezza relazioni parentali;
- 6) Condizione di rifugiato politico ai sensi della normativa vigente;

b) SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO:

- 1) Sistemazione con residenza in locali antigiene e/o impropriamente adibiti ad abitazione (esempio: cantina, sottoscala, retrobottega, prefabbricato);
- 2) Sistemazione precaria, determinata da eventi improvvisi, presso istituti, strutture d'appoggio, strutture ricettive o per conclusione di piani di trattamento di servizi socio sanitari;
- 3) Ospitalità temporanea, concordata con i Servizi Sociali, presso altro nucleo familiare conseguente a eventi improvvisi che hanno costretto il richiedente a trovare un'altra sistemazione abitativa provvisoria trasferendosi da un alloggio comunque ubicato nel territorio comunale;
- 4) Provvedimenti di rilascio eseguiti da non oltre un anno alla data di segnalazione del grave disagio abitativo e sua persistenza:
 - ordinanza di sgombero, qualora non sia a carico del proprietario dell'alloggio la sistemazione alternativa e temporanea del conduttore;
 - sfratto (esclusi assegnatari ERP) anche dovuto a morosità;
- 5) Coniuge con figli minori in affidamento, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento esecutivo di separazione consensuale omologata o sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato con l'obbligo di rilascio dell'alloggio ubicato nel Comune di Piacenza;
- 6) Alloggio inadeguato per la presenza di barriere architettoniche che determinano grave ed irrisolvibile compromissione dell'autonomia psico-fisica e relazionale di uno dei componenti del nucleo familiare;
- 7) Alloggio sovraffollato (secondo gli standard R.E.C.).

2. Sono esclusi dalla presente procedura nuclei richiedenti nei confronti dei quali sia stata emanata un'ordinanza sindacale di sgombero o altro atto esecutivo di rilascio emesso da una Pubblica Amministrazione per occupazione abusiva o senza titolo o illegale di edifici abitativi di E.R.P.. Tale condizione non sussiste dopo il rilascio dell'alloggio.

Art. 3

Modalità di valutazione

1. Tutte le segnalazioni pervenute all'ufficio competente in materia di servizi abitativi, vengono esaminate da un apposito Gruppo Tecnico che provvede all'accertamento dei requisiti e alle valutazioni delle condizioni.
2. Il Gruppo Tecnico è nominato con provvedimento del Dirigente della struttura organizzativa competente in materia di servizi sociali (di seguito denominato "Dirigente"), dura in carica cinque anni ed è composta dai Responsabili degli Uffici competenti in materia di servizi abitativi (coordinatore del gruppo), disagio sociale (adulti-anziani e disabili), minori.
Funge da Segretario del Gruppo un addetto della stessa Struttura organizzativa.
Di norma il Gruppo si riunisce ogni qualvolta si verifichi la disponibilità di alloggi da assegnare.

3. Il Gruppo di cui sopra verifica tutte le condizioni previste dalla segnalazione e attribuisce i punteggi indicati nella tabella allegata parte integrante al presente atto riportante i parametri con i relativi valori del disagio socio-abitativo e forma la relativa graduatoria. A parità di punteggio prevale l'anzianità di residenza a Piacenza.

Art. 4 Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione ai soggetti individuati dal Gruppo di cui all'art. 3 è effettuata con determina del Dirigente mediante l'istituto della concessione amministrativa.
2. Le assegnazioni avvengono considerando il numero e la tipologia degli alloggi disponibili in relazione alla posizione maturata nella graduatoria del sistema valutativo del disagio socio/abitativo con attenzione al numero dei componenti il nucleo familiare possibilmente rapportato alla superficie dell'alloggio da assegnare. Nell'atto viene esplicitata la durata della concessione, l'importo del canone dovuto al Comune ed eventuali altre condizioni speciali. Il canone previsto dalla concessione amministrativa è prestabilito dal Gruppo di cui all'art. 3 sulla base della segnalazione pervenuta fatta salva la possibilità di ricorrere alla percentuale relativa all'area di permanenza prevista per gli alloggi di ERP.
3. Il concessionario che si renda moroso e che non rientri nei casi di contribuzione economica prevista dalla struttura organizzativa competente in materia di servizi sociali o che non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal presente Regolamento, decade dall'assegnazione e da ogni possibilità di ulteriore assistenza abitativa.

Art. 5 Disciplina della concessione amministrativa

1. La concessione può avere durata massima un anno prorogabile per ugual periodo fino ad una durata complessiva massima di due anni e viene stabilita sempre dal Gruppo Tecnico di cui all'art. 3 al momento della valutazione del disagio socio/abitativo. Entro tale periodo è fatto obbligo al concessionario di ricercare fattivamente e per proprio conto una sistemazione abitativa definitiva. Tale circostanza dovrà risultare da apposita relazione del Servizio Sociale(per i casi segnalati dai Servizi Sociali) con apposito impegno formale sottoscritto dal concessionario; negli altri casi tale impegno è assunto all'atto dell'accettazione e della sottoscrizione della concessione.
2. Il reperimento di una sistemazione abitativa sul mercato immobiliare privato o altro, comporta l'automatica decadenza della concessione con la conseguenza che l'alloggio assegnato dal Dirigente dovrà essere lasciato libero contestualmente e senza ritardo ancorchè non sia spirato il termine della concessione.
3. Allo spirare del termine della durata della concessione, l'immobile deve essere restituito nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di riconsegna, il Dirigente, con propria determinazione, provvederà in via di autotutela, previa diffida da notificarsi nelle forme amministrative almeno 15(quindici) giorni prima dell'adozione del provvedimento.
4. E' fatta salva per i nuclei familiari a rischio sociale, in presenza di significative e oggettive esigenze di tutela, con particolare riferimento alle situazioni di soggetti fragili,

la possibilità di prolungamento dei termini di durata massima della concessione anche in relazione all'evoluzione del progetto di sostegno, previa valutazione in tal senso del Gruppo Tecnico.

5. L'assegnatario che rinuncia ad una proposta di assegnazione di un alloggio idoneo o non lo occupa entro 15 (quindici) giorni dalla consegna delle chiavi, salvo casi di impossibilità oggettiva debitamente documentata, perde il diritto alla permanenza nella graduatoria di cui al precedente art. 3.

Art. 6

Norme transitorie

1. Le assegnazioni in emergenza abitativa in immobili di proprietà o in disponibilità del Comune, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve sino alla scadenza prevista dai rispettivi provvedimenti di assegnazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DI ALLOGGI IN DISPONIBILITA' AL COMUNE DI PIACENZA
PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ABITATIVO.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DISAGIO SOCIO/ABITATIVO

Parametri di disagio socio-abitativo Valutazione

A. CONDIZIONI SOCIALI *fino a un massimo di punti 30*

A.1 Situazione familiare o abitativa che reca grave danno alla salute psico-fisica di minori o di altri soggetti deboli (anziani, invalidi)	Punti 20
A.2 Forzata convivenza o presenza di gravi conflittualità nel nucleo familiare	Punti 10
A.3 Assenza di reti parentali	Punti 10
A.4 Inadeguatezza delle reti parentali	Punti 7
A.5 Adulti in stato di disagio sociale seguiti dai servizi socio-sanitari e inseriti in progetti di riabilitazione sociale o lavorativa	Punti 10

La condizione A.1 non cumula con A.5

Le condizioni A.3 e A.4 non cumulano tra loro

B. CONDIZIONI FAMILIARI *fino a un massimo di 10 punti*

B.1 Presenza di anziani ultra65enni	Punti 03
B.2 Presenza di anziani ultra70enni	Punti 05
B.3 Presenza di anziani ultra75enni	Punti 07
B.4 Presenza di minori	Punti 05
B.5 Presenza di componenti totalmente non autosufficienti	Punti 03
B.6 Presenza di componenti parzialmente non autosufficienti	Punti 02
B.7 Anziani e adulti singles	Punti 10

C. CONDIZIONE ABITATIVA *fino a un massimo di 30 punti*

C.1 Mancanza di alloggio	Punti 20
C.2 Sfratto esecutivo	Punti 20
C.3 Alloggio improprio e/o antigienico	Punti 10
C.4 Alloggio sovraffollato(secondo gli standard R.E.C.)	Punti 10

Le condizioni C1 e C2 non cumulano con C3 e C4

La condizione C.2 non cumula con le condizioni sociali A.

D. CONDIZIONE ECONOMICA

D.1 Reddito ISE + Altri Redditi per un importo complessivo Inferiore o pari a € 7.500,00	Punti 20
D.2 Reddito ISE + Altri Redditi per un importo complessivo Superiore a € 7.500,00	Punti 10

E. CONDIZIONE COMPLESSIVA DI DISAGIO **Punti 10**